

CENTRO SPERIMENTALE DI DIDATTICA E DIVULGAZIONE MUSICALE PROGETTO SUONO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025 il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 16:30, si è riunita, nei locali sociali di Via Macello Vecchio n.3, a Messina, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Centro Sperimentale Didattica e Divulgazione Musicale Progetto Suono.

Il Presidente Rocco Edoardo Ottanà, fa presente di avere avvisato, a mezzo raccolta a mano, tutti i soci ordinari.

Sono presenti le Sig.re, Di Blasi Sonia, Di Blasi Maria Elena, Ottanà Alessandra e i Sigg. Ottanà Rocco Edoardo, Ottanà Roberto, Antonio Runci, Giuseppe Giannetto, e la Sig.ra Debora Runci in collegamento da remoto.

Il Presidente, Rocco Edoardo Ottanà, constatando la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta per discutere del seguente O.d.G.:

1. Modifiche allo Statuto per adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.
2. Valutazione della partecipazione attiva dei soci fondatori e loro status all'interno dell'ETS.

L'Assemblea nomina Roberto Ottanà quale segretario, che accetta.

Per quanto riguarda il primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente illustra gli adempimenti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sottolineando l'importanza di questo passaggio per ottenere il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (ETS) e per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente.

Informa i presenti che, per potersi iscrivere al RUNTS, è necessario procedere a una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017, che disciplina la riforma del Terzo Settore.

Il Presidente illustra agli intervenuti la bozza del nuovo statuto illustrando le modifiche apportate evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Per quanto riguarda il 2° o.d.g., il Presidente informa l'Assemblea che gli ultimi soci fondatori ancora formalmente presenti nell'associazione, Giulia Pino e Liliana Rosalia Minutoli, non partecipano più attivamente alla vita dell'ETS da oltre 10 anni. Non risultano presenti alle assemblee, né coinvolti nelle attività associative.

Si evidenzia che il Codice del Terzo Settore non prevede alcun obbligo di mantenere una categoria separata per i soci fondatori e che la loro qualifica è ormai solo formale, senza un ruolo attivo nella gestione dell'ETS.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di revocare la qualifica di soci fondatori attivi a coloro che non partecipano più alla vita associativa da oltre 10 anni.

Attribuire loro, a titolo onorifico, la qualifica di "soci onorari", senza diritto di voto né obblighi partecipativi.

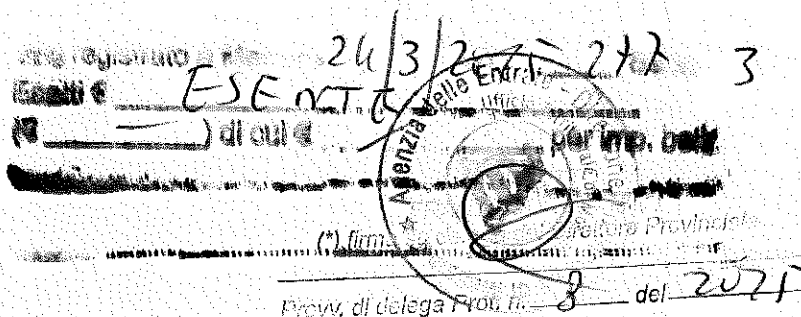
Modificare lo statuto per eliminare ogni distinzione tra soci fondatori e ordinari nelle decisioni assembleari.

Dare mandato al Consiglio Direttivo per aggiornare l'elenco soci e formalizzare il cambiamento, notificandolo ai diretti interessati.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:30.

Il Presidente

Il Segretario



STATUTO

dell'Ente del Terzo Settore "CENTRO SPERIMENTALE DI
DIDATTICA E DIVULGAZIONE MUSICALE PROGETTO SUONO"

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – PATRIMONIO – DURATA.

Art.1 E' costituita in forma di Ente del terzo Settore, da ora con l'acronimo ETS, un'Associazione denominata "CENTRO SPERIMENTALE DI DIDATTICA E DIVULGAZIONE MUSICALE PROGETTO SUONO".

Esso è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinato dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Art.2 L'ETS ha sede in Messina, Via Macello Vecchio n°3

Art.3 L'ETS, esercita, secondo i dettami sanciti dall'art.5 del D.Lgs.117/2017, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e più precisamente ha lo scopo di:

- contribuire alla divulgazione, partecipazione, conoscenza e pratica delle attività di carattere musicale in tutte le sue forme, incluse la musica moderna e contemporanea, il jazz e i suoi derivati, l'elettronica, la soul e afroamericana, la folk e tradizionale, la latina e caraibica, la classica e accademica, l'etnica e world music, la cinematografica e sperimentale, il reggae e i suoi derivati, la popolare e mainstream, nonché delle attività culturali, sociali, ricreative e legate al tempo libero.
- promuovere la diffusione della musica ad ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed extrascolastico, come parte integrante dell'educazione generale e della vita associata;
- promuovere l'aggiornamento professionale e culturale di quanti operano per l'educazione musicale;
- creare strutture fruibili dagli associati (biblioteca, fonoteca, videoteca, sale registrazioni, sale prove, sale musicali e ricreative);
- svolgere, nel settore dell'editoria, ogni attività inerente agli scopi dell'ETS.

L'ETS pone al centro della sua attività la promozione e l'attuazione di tavole rotonde, convegni, seminari, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, proiezioni di film, documentari culturali.

L'ETS si pone inoltre come struttura di servizi di associazioni, categorie e centri, ubicati nel territorio nazionale o estero, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'ETS stessa.

L'ETS può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'ETS può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, bancarie e, in genere, ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria che il Consiglio direttivo riterrà utile o necessaria. Può, quindi, fra l'altro prendere in locazione locali da destinare agli scopi

della stessa; prendere in locazione e/o gestire, sia direttamente sia mediante concessione totale o parziale a terzi, dei relativi diritti, sale di proiezione, registrazioni, sale prove, sale musicali e ricreative, biblioteche, fonoteche, videoteche e qualunque altra attività ricreativa, culturale, educativa al servizio degli associati.

L'ETS può partecipare, quale socio, ad altri circoli, associazioni, enti, aventi scopi analoghi o comunque connessi ai propri e può chiedere contributi e finanziamenti da destinare alle attività sociali.

Art.4 Il patrimonio dell'ETS è costituito:

- a. Dai beni mobili ed immobili che diventano di proprietà dell'ETS;
- b. Da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. Da contributi di enti pubblici e/o privati;
- d. Da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attività sociale.

Lo stesso, secondo quanto sancito dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017 è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il comma 2 del predetto articolo sancisce che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario si chiude al 30 Settembre di ogni anno.

Entro trenta giorni, prorogabili di altri trenta giorni in caso di necessità, dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art.5 La durata ETS è illimitata.

RISORSE ECONOMICHE

Art.6 L'ETS può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento dell'attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.6 del mD.Lgs.117/2017

SOCI

Art.7 Possono essere soci dell'ETS: cittadini italiani o stranieri, associazioni, circoli, enti pubblici e privati aventi attività e scopi analoghi o affini propri.

I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente statuto, dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo e al tempestivo versamento della quota sociale.

Art.8 I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a. Socio ordinario;
- b. Socio temporaneo;
- c. Socio istruttore;
- d. Socio familiare;
- e. Socio promotore;
- f. Socio onorario;
- g. Socio istituzionale;
- h. Socio aziendale.

Sono soci ordinari coloro che condividendo gli scopi dell'ETS fanno richiesta scritta di adesione e sono ammessi dal Consiglio Direttivo. Essi partecipano alla vita dell'ETS e possono ricoprire cariche sociali.

Sono soci temporanei coloro i quali si iscrivono per partecipare a specifici corsi, attività o eventi organizzati dall'ETS. La qualifica di socio temporaneo è limitata alla durata dell'attività e cessa automaticamente al termine della stessa.

Sono soci istruttori coloro i quali, per la loro comprovata capacità musicale, verranno scelti, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, per dedicarsi all'insegnamento nei corsi musicali che verranno tenuti dall'ETS.

Sono soci familiari: il coniuge del socio ordinario e i figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età.

Sono soci promotori coloro i quali svolgono una particolare documentale attività di studio, ricerca, sperimentazione su problemi dell'educazione musicale e che dimostrino disponibilità per impegni di tipo promozionale delle attività dell'ETS.

Sono soci onorari coloro i quali ottengono tale nomina da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti che lo pongono in evidenza pubblica per attività inerenti agli scopi dell'ETS.

Sono soci istituzionali: le scuole ed istituti dediti a qualsiasi titolo e livello alla formazione musicale.

Sono soci aziendali le aziende che operano nell'area musicale e aree similari.

I soci istituzionali e i soci aziendali versano una quota di iscrizione almeno doppia di quella degli altri soci.

Art.9 Le quote sociali verranno stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

I soci temporanei versano una quota associativa proporzionale alla durata del corso ed è definita in maniera distinta a quella dei soci ordinari.

All'inizio dell'anno sociale il Consiglio Direttivo, ravvisando la necessità di alimentare il patrimonio dell'ETS, può deliberare un contributo, determinandone le modalità ed i termini di versamento.

Art.10 I soci avranno diritto:

- a. Ad accedere ai locali dell'ETS;
- b. A partecipare all'attività dell'ETS, usufruendo delle attrezzature e degli impianti della stessa in relazione alla disponibilità e in accordo con il Consiglio Direttivo;
- c. A partecipare alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall'ETS;

Art.11 I soci hanno il dovere:

- a. Osservare le norme contenute nel presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- b. Pagare i contributi annuali, ove deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c. Non nuocere al decoro, agli interessi e alla vita dell'ETS;
- d. Non praticare od organizzare attività o riunioni non autorizzate dal Consiglio Direttivo all'interno dell'ETS;
- e. Non promuovere clamori, intemperanze materiali o verbali o altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente all'interno dell'ETS.

Art.12 Possono intervenire alle assemblee ed esercitare il diritto di voto i soci in regola con i versamenti dei contributi sociali.

Art.13 Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza della qualità di socio per uno dei seguenti motivi:

- a. Per istanza del socio stesso;
- b. Per grave morosità non sanata dopo apposito invito;
- c. Per grave danno all'ETS;
- d. Per altri gravi motivi.

Art.14 Gli orari di funzionamento dei locali dell'ETS vengono fissati dal Consiglio Direttivo, così come la regolamentazione dell'accesso agli stessi.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art.15 Secondo le disposizioni indicate dall'art.13 del D.Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, indicando i proventi e gli oneri degli Enti, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il II° comma dello stesso articolo sancisce che, il bilancio degli ETS, privi di personalità giuridica, che abbiano ricavi, rendite o proventi non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il comma 7 prevede inoltre che gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art.16 Secondo l'art.15 del D.Lgs.117/2017 gli ETS devono tenere:

- a. Il libro degli associati;
- b. I libri delle adunanze e delle assemblee, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. Il libro delle adunanze e delle delibere dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art.17 L'ETS ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art.18 Secondo l'art.17 del D.Lgs.117/2017, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari per svolgere le proprie attività. Quest'ultimi devono essere iscritti in un apposito registro.

Per volontario si intende una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente stesso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi tipo di lavoro di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

LAVORATORI

Art.19 L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, nonché per le attività diverse di cui all'articolo 6, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle prime e funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.20 Sono organi dell'Ets:

- a. L'assemblea dei soci;
- b. Il consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.21 Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci. I soci ordinari hanno voto deliberativo; ognuno di essi ha diritto ad un voto qualsiasi sia l'ammontare della quota associativa versata; i soci temporanei, istruttori, promotori, onorari, volontari, istituzionali e aziendali hanno voto esclusivamente consultivo.

Art.22 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso personale da comunicarsi alla residenza degli associati almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Gli avvisi di convocazione dovranno indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa legalmente costituita quando sono presenti o regolarmente rappresentati tutti i soci ordinari e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23 L'assemblea, in sede ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 di novembre per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria nei seguenti casi:

- a. Per decisione del consiglio Direttivo;

b. Su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci ordinari.

Art.24 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea eleggerà il suo Presidente.

I soci ordinari possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona munita di delega conferita per iscritto esclusivamente ad altro socio ordinario. E' vietato il cumulo delle deleghe superiore a due.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire in assemblea anche per quanto riguarda il diritto di intervenire in virtù della delega.

Art.25 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i due quinti dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ordinari.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea vota, normalmente, per alzata di mano; su decisione del Presidente, può essere effettuata scrutinio segreto.

Art.26 All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c. Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'ETS e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- d. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. Deliberare lo scioglimento dell'ETS;
- b. Deliberare sulla proposta di modifica del presente statuto;
- c. Deliberare sul trasferimento della sede dell'ETS;
- d. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere delle assemblee devono constare da verbale tenuto e sottoscritto ai sensi di legge.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.27 Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. Cura l'attuazione delle norme contenute nel presente statuto e di tutte le deliberazioni prese dalle assemblee;
- b. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi secondo le proposte del Presidente e del Tesoriere;
- c. Delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'ETS per l'attuazione delle sue finalità;
- d. Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e. Dà pareri su ogni altro oggetto posto al suo esame da ciascuno dei suoi membri;
- f. Procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g. Delibera dell'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati;
- h. Delibera sull'adesione e partecipazione dell'ETS a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Ente stesso, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i. Fissa, su proposta del Presidente, i contributi annuali a carico dei soci, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- j. Sottopone all'assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto, accoglie o respinge proposte e/o reclami avanzati dagli associati;
- k. Emana regolamenti e norme per il buon funzionamento dell'ETS;
- l. Delibera l'opportunità di aprire sedi secondarie;
- m. Promuovere, organizza e gestisce tutte le manifestazioni;
- n. Delega il Presidente o uno dei suoi membri a rappresentarlo in tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- o. Può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri o affidare incarichi speciali ad uno o più associati.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.

Art.28 Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre membri, nominati dall'assemblea tra i soci ordinari.

Esso elegge tra i propri membri:

- a. Il Presidente;
- b. Il Segretario;
- c. Il Tesoriere.

Può anche eleggere un Vice Presidente e un Presidente Onorario. Quest'ultimo può essere eletto anche tra persone non facenti parte del Consiglio e anche non socio e, una volta eletto, avrà voto esclusivamente consultivo.

Art.29 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato lo stesso Consiglio può essere riconfermato.

Negli intervalli tra assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza e altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consigliere o dei consiglieri fino al limite fissato.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute oltre a un compenso per l'attività prestata che verrà, di volta in volta, stabilito a maggioranza assoluta dal Consiglio stesso.

Art.30 Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno due componenti.

Alle riunioni i verbali relativi saranno redatti a cura del segretario o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o recapitata a mano, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, se nominato; in assenza da un membro designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le riunioni sono comunque valide, senza bisogno di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art.31 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Ente del Terzo Settore.

Egli coordina le attività dell'ETS e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Ente sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

SEGRETARIO E UFFICI DI SEGRETERIA

Art.32 Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'ETS.

Per l'attività svolta in nome dell'ETS, al Segretario spetta la rappresentanza verso i terzi.

Art.33 Gli uffici di segreteria sono diretti dal segretario, sono a disposizione dei soci e dei terzi per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'ETS.

TESORIERE

Art.34 Spetta al Tesoriere la parte amministrativa di tutte le attività dell'ETS. Egli provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci preventivi e consuntivi in unione al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.35 E' prevista la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art.30 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applicano le norme previste dall'art.2399 del C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 dell'art.2397 del C.C.

In caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.36 E' prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto sancito dall'art.31 del D.lg.117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art.30 comma 6 del D.Lgs.117/2017.

SCIoglimento DELL'ETS

Art.37 Lo scioglimento dell'ETS può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria solo per cause di forza maggiore o di evidente assoluta necessità e opportunità, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari aventi diritto di voto, sentito l'Organo di Controllo, se nominato.

L'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di azione.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a finalità di utilità sociale, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo (se presente) e dell'Ufficio Regionale del RUNTS o altra autorità competente, ai sensi dell'Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

È espressamente esclusa qualsiasi distribuzione di beni, utili o riserve ai soci, sia in forma diretta che indiretta, conformemente alla normativa vigente.

NORME FINALI E GENERALI

Art.38 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Per quanto non disciplinato dalle suddette normative e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.